



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 1.401.045.452,35 interamente versato
Codice LEI NNVPP80YIZGEY2314M97

NOTA INFORMATIVA

Relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:

Iccrea Banca Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico,
Iccrea Banca Tasso Fisso crescente con eventuale ammortamento periodico,
Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico,
Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico,
Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico.

di

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo

La presente nota informativa (la "**Nota Informativa**"), unitamente al documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la CONSOB in data 10 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1550419/21 del 9 dicembre 2021 (il "**Documento di Registrazione**") come di volta in volta supplementati, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ed è stato predisposto da Iccrea Banca S.p.A. ("**Iccrea Banca**" o "**Emittente**" o "**Banca**"), società capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (il "**Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**" o il "**Gruppo**"), in conformità ed ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il "**Regolamento Prospetto**") ed del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**") e loro successive modifiche ed integrazioni.

La presente Nota Informativa è valida 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, l'Emittente provvederà ad indicare i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi nelle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") a cui sarà allegata la pertinente nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziati di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive.

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 15 dicembre 2021, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1577921/21 del 14 dicembre 2021.

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza,

comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La presente Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Indice

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.....	6
1 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI.....	7
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa	7
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa	7
1.3 Dichiarazioni o relazioni di Esperti.....	7
1.4 Informazioni proveniente da terzi	7
1.5 Dichiarazione dell'Emittente	7
2 FATTORI DI RISCHIO	8
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI TITOLI E DELL'EMITTENTE	8
2.1.1 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	8
2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore	8
2.1.3 Rischio di tasso di mercato.....	9
2.1.4 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente	9
2.1.5 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione.....	10
2.1.6 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico	10
2.1.7 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni	10
2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'INDICIZZAZIONE DELLE CEDOLE AD UN SOTTOSTANTE	10
2.2.1 Rischio di partecipazione inferiore al 100%.....	10
2.2.2 Rischio connesso alla presenza di una componente derivativa connessa al pagamento degli interessi	10
2.2.3 Rischio connesso alla presenza di un Tasso Massimo nelle Obbligazioni	11
2.2.4 Rischio di indicizzazione.....	11
2.2.5 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della cedola	11
2.2.6 Rischio di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione	11
2.2.7 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento.....	11
2.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE	12
2.3.1 Rischio relativo alla revoca dell'offerta	12
2.3.2 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	12
2.3.3 Rischio di liquidità.....	12
2.3.4 Rischi relativi ai conflitti di interesse	13
3 INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	15
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta	15
3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	16
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	17
4.1 (i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	17
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	18
4.3 Forma degli Strumenti Finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri.....	19
4.4 Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta	19
4.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari.....	19
4.6 Ranking delle Obbligazioni	19
4.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	20
4.8 Tasso di interesse nominale.....	22
4.9 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso.....	30

4.10	Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo	30
4.11	Rappresentanza dei portatori degli strumenti finanziari.....	31
4.12	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create o emese.....	31
4.13	Data di emissione delle Obbligazioni.....	31
4.14	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità.....	31
4.15	Regime fiscale	31
4.16	Identità dell'offerente/soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione, qualora diverso dall'Emittente	32
5	TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI	33
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	33
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	33
5.1.2	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione ...	33
5.1.3	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.....	35
5.1.4	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo dell'importo sottoscrivibile	36
5.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....	36
5.1.6	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.....	36
5.1.7	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	36
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	36
5.2.1	Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	36
5.2.2	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	37
5.3	Fissazione del prezzo.....	37
5.3.1	Prezzo di offerta degli strumenti finanziari.....	37
5.4	Collocamento e sottoscrizione.....	38
5.4.1	Soggetti incaricati del collocamento e Distributori	38
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	39
5.4.3	Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari.....	39
5.4.4	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.....	39
6	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	40
6.1	Sistemi Multilaterali di Negoziazione	40
6.2	Sistemi Multilaterali di Negoziazione sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione	40
6.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario.....	40
7	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	41
7.1	Consulenti legati all'Emissione	41
7.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.....	41
7.3	Indicazione dei <i>rating</i> attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei <i>rating</i> qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di <i>rating</i>	41
8	INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO	42
8.1	Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base	42
8.2	Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso.....	42

8.3	Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	42
8.4	Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari.....	42
8.5	Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	42
8.6	Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base.....	42
8.7	Informazioni supplementari	42
9	MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	43

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Iccrea Banca, con sede legale e direzione generale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, nell'ambito del Programma denominato "Iccrea Banca Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico" – approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera assunta in data 7 maggio 2021– potrà emettere (ciascuna un "**Prestito Obbligazionario**" o "**Prestito**") titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 10.000,00 (le "**Obbligazioni**" e ciascuna una "**Obbligazione**") aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa.

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale (il "**Valore Nominale**"), indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato al Paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva *Banking Resolution and Recovery Directive* ("**BRRD**") e dal *Single Resolution Mechanism* ("**SRMR**"), come di seguito definite.

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza ovvero alle singole date di rimborso, in caso di ammortamento periodico, indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro.

Il Programma di emissioni obbligazionarie prevede l'emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di Obbligazioni:

- ☐ Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico;
- ☐ Obbligazioni a Tasso Fisso crescente con eventuale ammortamento periodico;
- ☐ Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico;
- ☐ Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico;
- ☐ Obbligazioni a Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico.

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive - redatte secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa - cui saranno allegate le pertinenti note di sintesi - che conterranno i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi e che saranno contestualmente inviate alla CONSOB e saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, in forma gratuita sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

1 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo con sede legale e direzione generale in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 legalmente rappresentato – ai sensi dell'art. 28 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Maino, si assume la responsabilità della presente Nota Informativa, come indicato di seguito.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Dichiarazioni o relazioni di Esperti

La presente Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti, al di fuori di quanto indicato con riferimento al *rating* dell'Emittente nel Paragrafo 7.3 della presente Nota Informativa.

1.4 Informazioni proveniente da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi fatta eccezione per le informazioni concernenti i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente di cui al successivo paragrafo 7.3 (*Rating dell'Emittente e/o agli strumenti finanziari*).

Si conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di quanto pubblicato da terzi, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Le informazioni provengono dalle seguenti agenzie di rating: Fitch Ratings ("**Fitch**"), DBRS Morningstar ("**DBRS**"), e S&P Global Ratings ("**S&P**").

1.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo dell'Emittente oggetto della Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2 FATTORI DI RISCHIO

2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI TITOLI E DELL'EMITTENTE

2.1.1 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In caso di applicazione del "bail-in", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto, si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa, l'Investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'Investitore dunque è esposto al rischio che l'Emittente sia dichiarato insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente ed in particolare al capitolo "Fattori di Rischio".

Per informazioni sul "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" si rinvia al successivo rischio 2.1.6.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle Banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Si segnala in proposito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nella liquidazione dell'attivo residuo dell'ente creditizio, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore subirà la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si rappresenta infine che le obbligazioni emesse nell'ambito del Programma di Offerta di cui alla presente Nota Informativa non sono assistite da alcuna garanzia prestata da terzi nè dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a copertura del rischio di inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alle obbligazioni stesse.

2.1.3 Rischio di tasso di mercato

Con riferimento a tutte le tipologie di Obbligazioni (Tasso Fisso e Tasso Misto), l'Investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso" in quanto, in caso di aumento dei tassi di mercato, si verificherà una riduzione del prezzo del titolo, che potrebbe anche essere inferiore al suo valore nominale, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). In caso di ammortamento periodico, il rischio risulterà mitigato rispetto al caso di rimborso in unica soluzione a scadenza.

Per le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, la sensibilità del prezzo dei Titoli in presenza di variazioni dei tassi di interesse sarà maggiore che nel caso di obbligazioni, con analoghe caratteristiche, che corrispondono un tasso fisso costante o un tasso fisso decrescente per tutta la loro durata con un conseguente eventuale impatto negativo sul rendimento dei titoli in caso di aumento dei tassi di mercato.

Inoltre, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, le fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato determinano temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli di tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, variazioni sul prezzo dei titoli.

Infine, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto l'investitore deve tenere presente che le componenti a tasso fisso modificano il loro valore in maniera inversamente proporzionale alla variazione dei tassi di mercato e, per la componente a tasso variabile, l'effetto di variazione dei tassi di mercato sulla cedola in scadenza e, conseguentemente, sul prezzo dei titoli, è analogo a quello precedentemente descritto per le Obbligazioni a Tasso Variabile.

2.1.4 Rischio di deterioramento del merito di credito¹ dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*² o dell'*outlook*³ dell'Emittente.

Per informazioni sul giudizio di rating attribuito all'Emittente si rinvia al paragrafo 7.3 della Nota Informativa.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di *rating*, ovvero dell'*outlook*, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

Non si può quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

¹ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

² Il giudizio di rating attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai titoli. I giudizi di rating eventualmente attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di rating nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un rating assegnato rimanga invariato per tutta la durata dei titoli.

³ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating dell'Emittente.

2.1.5 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere costi che verranno indicati e descritti, qualora presenti, nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi. Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato dei costi incorporati nel prezzo di emissione.

2.1.6 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico

Le Condizioni Definitive relative al singolo prestito potranno prevedere che le Obbligazioni - siano rimborsate secondo un piano d'ammortamento periodico, ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

L'investitore deve inoltre considerare che le cedole su tali titoli sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel tempo.

L'investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.

Infine, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, l'ammortamento periodico potrebbe incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni, in quanto determina una riduzione del beneficio derivante dalla struttura crescente dei tassi.

2.1.7 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione della presente Nota Informativa ovvero di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni.

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'INDICIZZAZIONE DELLE CEDOLE AD UN SOTTOSTANTE**2.2.1 Rischio di partecipazione inferiore al 100%**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile), il valore delle Cedole Variabili può essere negativamente influenzato dal livello di Partecipazione del Parametro di Indicizzazione, ove inferiore a 100%. Nel caso di una Partecipazione inferiore al 100%, l'investitore deve tenere in considerazione che una parte del Parametro di Indicizzazione non verrà presa in considerazione ai fini del calcolo delle Cedole Variabili.

2.2.2 Rischio connesso alla presenza di una componente derivativa connessa al pagamento degli interessi

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile), l'investitore deve tener presente che l'Obbligazione potrebbe presentare una componente derivativa connessa al pagamento degli interessi.

In particolare, qualora sia previsto un tasso Minimo, la componente derivativa consta di una o più opzioni di tipo interest rate FLOOR, acquistata/e dall'investitore, in ragione delle quali questi vede determinato a priori il valore minimo del tasso annuo applicabile per la determinazione delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario.

Inoltre, qualora sia previsto un tasso Massimo, la componente derivativa è rappresentata da una o più opzioni di tipo interest rate CAP, venduta/e dall'investitore, in ragione delle quali questi vede determinato il valore a priori del tasso annuo massimo applicabile per la determinazione delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario.

Si evidenzia, altresì, che il valore di un titolo obbligazionario a Tasso Variabile o a Tasso Misto con Tasso Massimo (Cap) potrebbe subire effetti penalizzanti nel mercato secondario nel caso di un andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione in quanto, in tal caso, il rendimento del titolo non gioverebbe di tale andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione per effetto della limitazione data dal Cap.

L'Investitore, pertanto, nella valutazione del rendimento dell'Obbligazione deve considerare con particolare attenzione il livello/i del tasso Minimo e del tasso Massimo nonché la possibilità che il Minimo e/o il Massimo siano crescenti nel tempo.

2.2.3 Rischio connesso alla presenza di un Tasso Massimo nelle Obbligazioni

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile), la presenza di un'opzione di interest rate CAP, fissando il tasso Massimo cedolare, determina un limite massimo al rendimento del titolo.

Tale limite non consente di beneficiare a pieno dell'eventuale aumento del Parametro di Indicizzazione sottostante (ovvero della differenza tra il valore del Parametro di Indicizzazione e il Tasso Massimo). Tale rischio è tanto più accentuato quanto più basso è il livello del tasso Massimo, quindi l'Investitore deve valutare la convenienza delle obbligazioni in ragione delle proprie aspettative future sull'andamento dei tassi di riferimento.

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Massimo e delle Obbligazioni a Tasso Misto con Massimo potrebbe quindi essere inferiore, in caso di un andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione, a quello di un titolo simile legato al medesimo Parametro di Indicizzazione al quale non sia applicato un limite massimo.

2.2.4 Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile), il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente che può raggiungere anche livelli prossimi allo zero; tale rischio è mitigato qualora sia previsto uno Spread positivo. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero. Si rinvia alle Condizioni Definitive del singolo Prestito per le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato.

2.2.5 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della cedola

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile), nell'ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda al periodo di rilevazione del Parametro di Indicizzazione prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole semestrali il cui rendimento è legato all'andamento di un parametro di indicizzazione annuale) il valore della cedola in corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.2.6 Rischio di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile), al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione, l'Agente per il Calcolo adotterà un Parametro sostitutivo ovvero effettuerà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA).

2.2.7 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Indicizzazione, sono considerati indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018.

Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation.

Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi obbligazione collegata a un benchmark.

Tali circostanze potrebbero influenzare negativamente il valore, la liquidità o il rendimento delle Obbligazioni che prevedano cedole variabili legate al Parametro di Indicizzazione originario.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un'Obbligazione legata ad un benchmark, sono tenuti a consultare i propri consulenti indipendenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dal Regolamento Benchmark o da qualsiasi riforma alla normativa europea o nazionale.

2.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

2.3.1 Rischio relativo alla revoca dell'offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

2.3.2 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità");
- variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

eventuale presenza di costi connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza costi inclusi nel prezzo di emissione").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di offerta. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

2.3.3 Rischio di liquidità

E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione presso alcun mercato regolamentato.

Con riferimento a ciascun prestito obbligazionario, l'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf".

La negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione sarà tuttavia soggetta al rilascio di un provvedimento di ammissione.

Anche in caso di negoziazione su Hi-Mtf, se l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale potrebbe subire delle perdite in conto capitale in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore a quello applicato per l'investimento originario. Inoltre, l'investitore deve tenere presente che la trattazione delle obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione non costituisce una garanzia del mantenimento di un adeguato livello di liquidità. Qualora non si formi un adeguato livello di liquidità, il prezzo delle obbligazioni potrebbe risultare inferiore in misura rilevante rispetto al 100% del valore nominale.

L'Emittente ovvero altro intermediario assumono l'impegno ad esporre sugli strumenti finanziari le proposte in acquisto e in vendita, per tutta la durata della seduta di negoziazione e per ciascun giorno di contrattazione. Con riferimento all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su Hi-MTF, l'Emittente potrebbe svolgere anche funzioni di market maker/liquidity provider in proprio e pertanto il conseguente conflitto di interesse è illustrato nel successivo fattore di rischio 2.3.4.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni l'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) ha la facoltà di ridurre l'ammontare offerto nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, anche se non è stato raggiunto l'Ammontare Totale dell'Emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori proposte di acquisto (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Nota Informativa).

Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni che siano negoziate su MTF.

2.3.4 Rischi relativi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.

L'Emittente potrebbe applicare, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive, commissioni di collocamento e ciò potrebbe determinare un ulteriore conflitto d'interessi.

b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

c) Soggetti Incaricati del Collocamento/Distributori e/o Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

I Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori, se diversi dall'Emittente, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e i Distributori, in quanto soggetti che accedano alla sede di negoziazione prescelta dall'Emittente per l'offerta delle Obbligazioni ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

d) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (*market maker, liquidity provider*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolga il ruolo di *market maker, liquidity provider*, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo.

In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making, liquidity providing* sui titoli suddetti.

e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

Le Obbligazioni saranno negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente (quale il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato "Hi-Mtf") ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

f) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dagli stessi.

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verifichino all'atto della singola emissione, dovranno essere inclusi in un supplemento alla Nota Informativa.

3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.

b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, potrebbe percepire dall'Emittente stesso la corresponsione di una commissione di collocamento come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

c) Soggetti Incaricati del Collocamento e/o Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

I Soggetti Incaricati del Collocamento, se diversi dall'Emittente, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, e i Distributori, diversi dall'Emittente, in quanto soggetti che accedono alla sede di negoziazione prescelta dall'Emittente per l'offerta delle Obbligazioni, ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

d) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (*market maker, liquidity provider*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolga il ruolo di *market maker, liquidity provider*, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making, liquidity providing* sui titoli suddetti.

e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

Le Obbligazioni saranno negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

f) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dagli stessi.

Si segnala che la descrizione di eventuali ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta o la quotazione con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dalle Obbligazioni, al netto di eventuali costi/commissioni, sarà destinato all'esercizio dell'attività statutaria dell'Emittente.

Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell'offerta e/o agli impieghi dei proventi non noti alla data di approvazione della Nota Informativa saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 (i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa, la cui denominazione verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale (il “**Valore Nominale**”), indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato al Paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla “*Banking Resolution and Recovery Directive*” (“**BRRD**”) e dal “*Single Resolution Mechanism*” (“**SRMR**”) (come precedentemente definite).

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza ovvero alle singole date di rimborso, in caso di ammortamento periodico, indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le **Obbligazioni a Tasso Fisso** corrisponderanno cedole fisse (le “**Cedole Fisse**”) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento**”) il cui importo – calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al Valore Nominale sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le **Obbligazioni a Tasso Fisso crescente** corrisponderanno cedole fisse crescenti (le “**Cedole Fisse crescenti**”) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento**”) il cui importo – calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato crescente al Valore Nominale – sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le **Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo** corrisponderanno cedole variabili (le “**Cedole Variabili**”) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento**”) il cui importo – calcolato applicando al Valore Nominale il valore di riferimento (il “**Valore di Riferimento**”) del Parametro di Indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) alla data di rilevazione (la “**Data di Rilevazione**”) ed eventualmente maggiorato di uno Spread (lo “**Spread**”) ovvero moltiplicato per un valore percentuale anche inferiore al 100% (la “**Partecipazione**”) – sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove sia indicata la previsione di un minimo, anche crescente (il “**Tasso Minimo**”), e/o massimo, anche crescente (il “**Tasso Massimo**”) le cedole saranno calcolate applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, salvo che questo non sia inferiore al minimo (anche crescente) ovvero superiore al massimo (anche crescente). Nel primo caso la cedola corrisponderà il Tasso Minimo ovvero, nel secondo caso, il Tasso Massimo.

Le **Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo** corrisponderanno cedole fisse e cedole variabili (le “**Cedole Fisse**” e le “**Cedole Variabili**”) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento delle Cedole Fisse**” e le “**Date di Pagamento delle Cedole Variabili**”) il cui importo – calcolato per un determinato periodo (indicato nelle Condizioni Definitive) sulla base di un tasso di interesse fisso (il “**Tasso Fisso**”) e per l'altro periodo applicando al Valore Nominale il valore di riferimento (il “**Valore di Riferimento**”) del Parametro di Indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno Spread (lo “**Spread**”) ovvero moltiplicato per un valore percentuale anche inferiore al 100% (la “**Partecipazione**”) – sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove sia indicata la previsione di un minimo, anche crescente (il “**Tasso Minimo**”) e/o di un massimo, anche crescente (il “**Tasso Massimo**”) le Cedole Variabili saranno calcolate applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, salvo che questo non sia inferiore al minimo (anche crescente) ovvero superiore al massimo (anche crescente). Nel primo caso la cedola corrisponderà il Tasso Minimo ovvero, nel secondo caso, il Tasso Massimo.

Le **Obbligazioni a Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo** corrisponderanno cedole fisse crescenti e cedole variabili (le “**Cedole Fisse crescenti**” e le “**Cedole Variabili**”) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento delle Cedole Fisse**” e le “**Date di Pagamento delle Cedole Variabili**”) il cui importo – calcolato per un determinato periodo (indicato nelle Condizioni Definitive) sulla base di tassi di interesse fissi crescenti (i “**Tassi Fissi**”) e per l'altro

periodo applicando al Valore Nominale il valore di riferimento ("**Valore di Riferimento**") del Parametro di Indicizzazione (il "**Parametro di Indicizzazione**") alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno Spread (lo "**Spread**") ovvero moltiplicato per un valore percentuale anche inferiore al 100% (la "**Partecipazione**") – sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove sia indicata la previsione di un minimo, anche crescente (il "**Tasso Minimo**") e/o di un massimo, anche crescente (il "**Tasso Massimo**") le Cedole Variabili saranno calcolate applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, salvo che questo non sia inferiore al minimo (anche crescente) ovvero superiore al massimo (anche crescente). Nel primo caso la cedola corrisponderà il Tasso Minimo ovvero, nel secondo caso, il Tasso Massimo.

(ii) Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione (il "**Codice ISIN**") sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente Capitolo 4 della presente Nota Informativa sono sottoposte e devono essere interpretate secondo la legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Roma, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 33, lett.u) del codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio delle attività di cui alla Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico" o "TUF") l'investitore può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie ("ACF"), previsto dal D. Lgs. n. 130 del 2015 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/11/UE, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017.

Trattasi di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori "retail" e intermediari con competenza limitata alle fattispecie previste nell'ambito del Regolamento concernente l'ACF, sopra richiamate.

I risparmiatori potranno fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, per richieste di somme di denaro per importi non superiori a 500.000 euro. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Inoltre, la presentazione di un ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF e l'Emittente vi ha aderito in data 11 luglio 2016.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'obbligazionista può chiedere all'Emittente o visitare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it). Forma degli Strumenti Finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri.

4.3 Forma degli Strumenti Finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le Obbligazioni offerte nella presente Nota Informativa sono titoli al portatore. I Prestiti verranno assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**" o, brevemente, "**TUF**").

Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I Prestiti verranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) ovvero altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari, italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli ovvero al diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

4.4 Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta

L'ammontare nominale totale dei singoli prestiti (l' "**Ammontare Totale**") sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento) potrà, durante il periodo di offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dell'emissione dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob mediante la procedura di deposito dematerializzato.

4.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni e le cedole corrisposte saranno emesse e denominate in Euro.

4.6 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa non sono subordinate ad altre passività dell'Emittente e non sono sottoposte a condizione o assistite da garanzia o da privilegi; sono collocate nel medesimo ordine dei pagamenti (pari passu) di tutti gli altri al pari di crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail – in*" le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato nella tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.7 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito per brevità la "**BRRD**"), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) e dal Regolamento (UE) n.806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico del Fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism*, di seguito per brevità l' "**SRMR**").

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, qualora emerga un residuo dell'attivo, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

Di seguito si riporta una tabella che illustra l'ordine di riduzione e conversione dei crediti:

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 4em; margin-right: 10px;">}</div> <div>FONDI PROPRI</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Capitale di Classe 1 o "Tier I" </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px; text-align: center;"> <i>"Capitale primario di Classe 1" (Common Equity Tier I)</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px; text-align: center;"> <i>"Capitale aggiuntivo di Classe 1" (Additional Tier I)</i> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Capitale di Classe 2 o "Tier II" (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2) </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2 </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario (obbligazioni <i>senior non-preferred</i>) </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE <i>prestiti obbligazionari senior non assistiti da privilegio o da garanzia,</i> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000 PER DEPOSITANTE: </div>

4.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle Date di Pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59 UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che unitamente al Regolamento 806/2014, stabiliscono un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. *"resolution Authorities"*, di seguito le **"Autorità"**) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *"bail-in"*, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *"bail-in"* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima del 1° gennaio 2016.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180).

Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art. 60, comma 1, lettere f) e i) D. Lgs. n. 180).

Nell'applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
 - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
 - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi.

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall' art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*” comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, le Autorità di Risoluzione potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del “*bail-in*” (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a “*bail-in*” tale passività entro un tempo ragionevole;

- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessa solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.8 "Tasso di interesse nominale" e 4.9 "Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso".

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di pubblicare un supplemento, in seguito all'emissione delle Obbligazioni e durante la vita delle stesse, l'Emittente potrà apportare, in buona fede e tenuto conto degli interessi degli obbligazionisti, le modifiche necessarie od opportune alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente capitolo 4 della Nota Informativa, al fine di recepire le modifiche alla disciplina applicabile alle Obbligazioni ove le stesse abbiano natura retroattiva. Di tali modifiche verrà data comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente o con le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive e/o con le modalità previste dalla normativa applicabile.

4.8 Tasso di interesse nominale

(a) Tasso di interesse nominale

Il Tasso di interesse nominale sarà indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

(b) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il calendario⁴ (il "Calendario"), la convenzione di calcolo⁵ (la "Convenzione di calcolo") e la base per il calcolo⁶ (la "Base per il calcolo") prescelti saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

⁴ Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer* che utilizza una piattaforma unica condivisa. Al riguardo l'Emittente potrebbe avvalersi di ulteriori calendari che verranno specificati nelle Condizioni Definitive, quali a titolo esemplificativo il calendario Forex o il calendario di Borsa Italiana.

⁵ La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) *Following Business Day Convention*, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il relativo ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; oppure (convenzioni alternative che potranno essere indiate di volta in volta nelle Condizioni Definitive:) (ii) *Modified Following Business Day Convention* indica che, ai fini del rimborso finale e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il relativo ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale, e/o la cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni di calcolo potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*. Il termine *Adjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata. Il termine *Unadjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata.

⁶ Con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base per il calcolo delle Cedole come prevista nelle Condizioni Definitive potrà essere una delle seguenti (i) se "Actual/Actual - (ICMA)" "giorni effettivi/giorni effettivi" definita dall'International Capital Markets Association (ICMA) come rapporto tra giorni effettivi di maturazione degli interessi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo di maturazione della cedola per il numero di cedole per

Obbligazioni a Tasso Fisso

L'ammontare di ciascuna cedola fissa viene determinato, come percentuale annua del valore nominale, in base la formula di seguito riportata:

$$VN * I * t$$

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Obbligazioni Tasso Fisso Crescente

L'ammontare di ciascuna cedola fissa crescente viene determinato, come percentuale annua crescente del valore nominale, in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * I * t$$

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse nominale annuo predeterminato e crescente per tutta la durata del prestito.

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo

L'ammontare di ciascuna cedola variabile viene determinato, applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione.

Qualora nelle Condizioni Definitive sia previsto uno Spread, gli Interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * (\text{Parametro } I + S\%) * t$$

Qualora nelle Condizioni Definitive sia prevista una Partecipazione del Parametro di Indicizzazione, gli Interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * (Y\% * \text{Parametro } I) * t$$

Dove

anno, oppure (ii) se 'Actual/Actual-(ISDA)' o 'Actual/365' viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi del periodo di calcolo diviso per 365 (o, se qualsiasi frazione di quel periodo di calcolo cade in un anno bisestile, la somma tra (A) il numero di giorni effettivi in quella frazione del periodo di calcolo che cadono in un anno bisestile diviso per 366 e (B) il numero di giorni nella porzione del periodo di calcolo che cadono in un anno non bisestile diviso per 365); (iii) se 'Actual/365 (Fixed)' viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 365; (iv) se 'Actual/360' viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 360; o (v) se '30E/360' o 'Eurobond Basis' viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni che saranno calcolati facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni senza dover considerare il primo o l'ultimo giorno del periodo di calcolo tranne nel caso di un periodo di calcolo che termina alla Data di Scadenza, la Data di Scadenza è l'ultimo mese di febbraio nel qual caso il mese di febbraio sarà considerato estendibile ad un mese con 30 giorni); e se (vi) se "30/360", "360/360" o "Bond Basis" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni deve essere calcolato facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni (tranne se (a) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è il 31esimo giorno del mese ma il primo giorno del Periodo di Calcolo è un giorno che non è né il 30esimo né il 31esimo giorno del mese, nel qual caso il mese che comprende l'ultimo giorno non sarà considerato abbreviato a un mese di 30 giorni, o (b) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è l'ultimo del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non sarà considerato estendibile a un mese composto da 30 giorni).

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Parametro I = Valore di Riferimento (valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive) del Parametro di Indicizzazione (indicato nelle Condizioni Definitive) alla Data di Rilevazione (indicata nelle Condizioni Definitive);

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Qualora nelle Condizioni Definitive sia previsto un tasso minimo (anche crescente ma non decrescente) e/o tasso massimo (anche crescente ma non decrescente), gli Interessi saranno calcolati in base alle formule di seguito riportate:

a) $VN * \text{Max} [\text{Tasso Minimo}\%; (\text{Parametro I} + S\%)] * t$

(formula applicabile nel caso sia previsto uno Spread ed in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il Parametro di Indicizzazione maggiorato di uno Spread, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

a1) $VN * \text{Max} [\text{Tasso Minimo}\%; (Y\% * \text{Parametro I})] * t$

(formula applicabile nel caso sia prevista una Partecipazione ed in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il Parametro di Indicizzazione moltiplicato per una Partecipazione, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

b) $VN * \text{Max} \{ \text{Tasso Minimo}\%; \text{Min} [(\text{Parametro I} + S\%); \text{Tasso Massimo}\%] \} * t$

(formula applicabile nel caso sia previsto uno Spread ed in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione maggiorato di uno Spread e il Tasso Massimo, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

b1) $VN * \text{Max} \{ \text{Tasso Minimo}\%; \text{Min} [(Y\% * \text{Parametro I}); \text{Tasso Massimo}\%] \} * t$

(formula applicabile nel caso sia prevista una Partecipazione ed in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione moltiplicato per una Partecipazione e il Tasso Massimo, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

c) $VN * \text{Min} [(\text{Parametro I} + S\%); \text{Tasso Massimo}\%] * t$

(formula applicabile nel caso sia previsto uno Spread ed in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione maggiorato di uno Spread ed il Tasso Massimo, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

c1) $VN * \text{Min} [(Y\% * \text{Parametro I}); \text{Tasso Massimo}\%] * t$

(formula applicabile nel caso sia prevista una Partecipazione ed in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione moltiplicato per una Partecipazione ed il Tasso Massimo, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Tasso Minimo% = Tasso Minimo (anche crescente ma non decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Tasso Massimo% = Tasso Massimo (anche crescente ma non decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Parametro I = Valore di Riferimento (valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive) del Parametro di Indicizzazione (indicato nelle Condizioni Definitive) alla Data di Rilevazione (indicata nelle Condizioni Definitive);

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che potrebbe ridursi fino a zero o assumere valori negativi. In quest'ultimo caso, qualora sia previsto uno Spread, il valore negativo assunto dal Parametro di Indicizzazione andrà progressivamente a ridurre il valore dello Spread applicato.

In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre pari o maggiore di zero.

Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo

Obbligazioni a Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo

L'ammontare di ciascuna cedola fissa o fissa crescente (corrisposte per un predeterminato periodo, indicato nelle Condizioni Definitive) viene determinato, come percentuale annua fissa o fissa crescente del valore nominale, in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * I * t$$

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante o crescente per tutta la durata del prestito ed indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Mentre, l'ammontare di ciascuna cedola variabile (corrisposte per il restante periodo, indicato nelle Condizioni Definitive) viene determinato, applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione ed eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione.

Qualora nelle Condizioni Definitive sia previsto uno Spread, gli Interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * (Parametro I + S\%) * t$$

Qualora nelle Condizioni Definitive sia prevista una Partecipazione del Parametro di Indicizzazione, gli Interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * (Y\% * Parametro I) * t$$

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Parametro I = Valore di Riferimento (valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive) del Parametro di Indicizzazione (indicato nelle Condizioni Definitive) alla Data di Rilevazione (indicata nelle Condizioni Definitive);

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Y% = Partecipazione indicata nelle condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Qualora nelle Condizioni Definitive sia previsto un tasso minimo (anche crescente ma non decrescente) e/o tasso massimo (anche crescente ma non decrescente), gli Interessi saranno calcolati in base alle formule di seguito riportate:

a) $VN * \text{Max} [\text{Tasso Minimo}\%; (\text{Parametro I} + S\%)] * t$

(formula applicabile nel caso sia previsto uno Spread ed in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il Parametro di Indicizzazione maggiorato di uno Spread, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

a1) $VN * \text{Max} [\text{Tasso Minimo}\%; (Y\% * \text{Parametro I})] * t$

(formula applicabile nel caso sia prevista una Partecipazione ed in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il Parametro di Indicizzazione moltiplicato per una Partecipazione, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

b) $VN * \text{Max} \{ \text{Tasso Minimo}\%; \text{Min} [(\text{Parametro I} + S\%); \text{Tasso Massimo}\%] \} * t$

(formula applicabile nel caso sia previsto uno Spread ed in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione maggiorato di uno Spread e il Tasso Massimo.

b1) $VN * \text{Max} \{ \text{Tasso Minimo}\%; \text{Min} [(Y\% * \text{Parametro I}); \text{Tasso Massimo}\%] \} * t$

(formula applicabile nel caso sia prevista una Partecipazione ed in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più elevato tra il Tasso Minimo ed il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione moltiplicato per una Partecipazione e il Tasso Massimo, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

c) $VN * \text{Min} [(\text{Parametro I} + S\%); \text{Tasso Massimo}\%] * t$

(formula applicabile nel caso sia previsto uno Spread ed in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione maggiorato di uno Spread ed il Tasso Massimo, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

c1) $VN * \text{Min} [(Y\% * \text{Parametro I}); \text{Tasso Massimo}\%] * t$

(formula applicabile nel caso sia prevista una Partecipazione ed in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)

Gli interessi saranno calcolati applicando al Valore Nominale il valore più basso tra il Parametro di Indicizzazione moltiplicato per una Partecipazione ed il Tasso Massimo, moltiplicato per il periodo di calcolo degli interessi.

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Tasso Minimo% = Tasso Minimo (anche crescente ma non decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Tasso Massimo% = Tasso Massimo (anche crescente ma non decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Parametro I = Valore di Riferimento (valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive) del Parametro di Indicizzazione (indicato nelle Condizioni Definitive) alla Data di Rilevazione (indicata nelle Condizioni Definitive);

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili) dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che potrebbe ridursi fino a zero o assumere valori negativi. In quest'ultimo caso, qualora sia previsto uno Spread, il valore negativo assunto dal Parametro di Indicizzazione andrà progressivamente a ridurre il valore dello Spread applicato.

In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre pari o maggiore di zero.

(c) Data di godimento degli interessi

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicata la data di godimento (la "**Data di Godimento**"), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

(d) Date di scadenza degli interessi

Le date di scadenza degli interessi (la "**Data di Pagamento delle Cedole**") saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

(e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Qualora il tasso non sia fisso

(a) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

L'Emittente specificherà di volta in volta nelle Condizioni Definitive la fonte informativa che verrà ufficialmente utilizzata per la singola emissione.

Di seguito si riportano i Parametri di Indicizzazione a cui potranno essere parametrizzate le Cedole Variabili delle Obbligazioni emesse nell'ambito della presente Nota Informativa.

Il Parametro di Indicizzazione potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: (i) Tasso Interbancario (ii) il Tasso BCE, (iii) il Tasso Swap (CMS) relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive.

(b) Descrizione dei Parametri di Indicizzazione

Tasso interbancario

Tasso EURIBOR

Il Tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) (il "**Tasso Euribor**") è il tasso di interesse a breve termine corrisposto sui depositi interbancari in euro, calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (SDE) – calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive – e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

Il Tasso EURIBOR è rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le **"Date di Rilevazione"**). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario TARGET.

Il calendario operativo TARGET prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il 1 maggio, il 25 e il 26 di dicembre.

Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il tasso EURIBOR mensile oppure il tasso EURIBOR trimestrale oppure il tasso EURIBOR semestrale oppure il tasso EURIBOR annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Valore di Riferimento del Tasso EURIBOR è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario, sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters nonché sul sito www.euribor-ebf.eu.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Tasso BCE

Il Tasso BCE (**"Tasso BCE"**) è l'indice di riferimento bancario europeo che viene determinato dalla Banca Centrale Europea, in particolare è fissato dal Consiglio Direttivo della BCE ed è applicato dalla stessa come tasso di interesse nelle manovre di rifinanziamento dell'Eurosistema. Il Tasso BCE definisce l'andamento del costo del denaro, allo stesso avvengono le regolari operazioni di mercato aperto tramite asta attraverso le quali le banche ottengono liquidità con scadenza bisettimanale dalla BCE, conseguentemente in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi di interesse. Il Tasso BCE è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario, sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters, sul sito della Banca Centrale Europea all'indirizzo www.ecb.int nonché sul sito della Banca d'Italia, all'indirizzo www.bancaditalia.it (nella sezione dedicata alla Banca Centrale/Operazioni di politica monetaria e di gestione della liquidità/Informazioni operative/Tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema) ed è pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Tasso CMS

Il Tasso CMS (*Constant Maturity Swap*) (il **"Tasso CMS"**) è il tasso Swap in forma *Constant Maturity*, come di volta in volta individuato nelle relative Condizioni Definitive con riferimento alla durata ed alle valute (relative ad uno degli Stati OCSE) dello stesso.

La durata del Tasso CMS prescelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere compresa tra 1 e 30 anni.

Il Valore di Riferimento del Tasso CMS è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il *"Benchmark Regulation"*), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29 comma 2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation* o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del *Benchmark Regulation*.

(c) Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante ed il tasso di interesse nominale

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto, le cedole di interessi a tasso variabile saranno calcolate applicando al Valore Nominale il tasso di interesse nominale periodale determinato come segue:

- a) alle date di rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive, sarà rilevato il valore puntuale del Parametro di Indicizzazione (il **"Valore di Riferimento"**);
- b) il Valore di Riferimento sarà eventualmente maggiorato di uno *Spread* o in alternativa moltiplicato per la Partecipazione;
- c) ove applicabile, se il valore di cui al precedente punto b) sarà superiore al Cap, il tasso annuo lordo sarà pari al Cap;

- d) ove applicabile, se il valore di cui al precedente punto b) sarà inferiore al Floor, il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.

(d) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità

La fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sono i principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché i principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters e saranno di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive.

(e) Eventi perturbativi relativi al Parametro di Indicizzazione

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile e dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Indicizzazione per una o anche più scadenze di pagamento per la determinazione delle cedole, l'Agente di Calcolo effettuerà gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

(f) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Indicizzazione

Al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione, tale rilevazione avverrà da parte dell'Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora in caso di Eventi di Turbativa il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà – come indicato nelle relative Condizioni Definitive - a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la prima rilevazione utile immediatamente antecedente o successiva il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato (o altra data indicata nelle Condizioni Definitive) come indicato nelle Condizioni Definitive; ovvero
- 2) una metodologia di rilevazione determinata secondo la migliore prassi di mercato in riferimento al Parametro di Indicizzazione in questione.

In ogni caso l'Agente per il Calcolo, in buona fede, effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi – compresa la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti o modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA⁷).

(g) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile per il calcolo degli interessi (l'“**Agente di Calcolo**”) è l'Emittente ovvero il soggetto individuato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

(h) Eventuale presenza di una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto, presentano al loro interno una eventuale componente derivata.

⁷ "International Swaps and Derivatives Association": si tratta di un'associazione composta da operatori dei mercati finanziari (in particolare del settore degli strumenti derivati non quotati, "over the counter"), che è impegnata nella standardizzazione di tali tipologie di contratti.

La componente derivativa all'interno delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Minimo e/o Massimo e delle Obbligazioni a Tasso Misto con Minimo e/o Massimo consta di alcune opzioni di tipo interest rate CAP⁸ vendute dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il livello massimo delle Cedole Variabili pagate dal Prestito Obbligazionario, e/o di alcune opzioni di tipo interest rate FLOOR⁹ acquistate dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il livello minimo delle Cedole Variabili pagate dal Prestito Obbligazionario in oggetto.

Il valore di tali opzioni sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato e calcolato mediante il modello di metodo di calcolo di Black, utilizzando un tasso free risk ed una volatilità implicita.

4.9 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

(i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni ("**Data di Scadenza**") sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

(ii) Modalità di rimborso del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito (salvo quanto indicato al Paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario, la convenzione di calcolo ed la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive.

4.10 Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo

(i) Indicazione del tasso di rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente "**Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua**" e "**Tasso di rendimento effettivo netto su base annua**").

(ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.

Il TIR rappresenta quel tasso di attualizzazione che rende equivalente la somma dei valori attuali dei flussi di cassa delle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso e Fisso crescente il tasso interno di rendimento indicato nelle Condizioni Definitive risulta immediatamente calcolabile, in quanto funzione dei flussi di cassa noti al momento dell'emissione.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Indicizzazione prescelto. Il valore futuro del Parametro di Indicizzazione non è noto al momento dell'emissione, pertanto il tasso interno di rendimento indicato nelle Condizioni Definitive viene calcolato ipotizzando che il valore del Parametro di Indicizzazione sia pari a quello rilevato alla data di redazione delle Condizioni Definitive e che si mantenga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario. Nell'ipotesi

⁸ Il Cap è un'opzione su tasso di interesse, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite massimo alla crescita del rendimento di un dato strumento finanziario.

⁹ Il Floor è un'opzione su tasso di interesse, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite minimo al rendimento di un dato strumento finanziario.

di previsione di un Tasso Minimo, nelle Condizioni Definitive verrà riportato il tasso interno di rendimento calcolato assumendo che tutte le Cedole Variabili future siano pari al Tasso Minimo.

4.11 Rappresentanza dei portatori degli strumenti finanziari

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

4.12 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create o emesse

Il programma di emissione e/o quotazione di cui alla presente Nota Informativa (il "**Programma**"), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 7 maggio 2021. Le Obbligazioni emesse nell'ambito di tale Programma saranno deliberate dal Comitato Esecutivo dell'Emittente. Nelle Condizioni Definitive si riporteranno, di volta in volta, gli estremi delle delibere relative ai singoli Prestiti ("**Data di delibera del Prestito Obbligazionario da parte del C.E.**").

4.13 Data di emissione delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito la Data di Emissione verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

4.14 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le obbligazioni emesse ai sensi del Programma non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il "**Securities Act**") o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (**United States** e **U.S. Person**) il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (**Regulation S**).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

4.15 Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Considerato che l'Emittente ha la propria sede legale in Italia e che l'offerta delle Obbligazioni viene effettuata esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, a ciascuna Obbligazione viene applicato il seguente regime fiscale:

(a) Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente ove applicabile (26% alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa). Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate.

(a.1) Percipienti non residenti: non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Trattasi, in particolare, di soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

(b) Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente (pari al 26% alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa). Tale prelievo è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in custodia, amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell'investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell'intermediario, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi.

(b.1) Percipienti non residenti: per i non residenti occorre preliminarmente verificare l'applicabilità delle eventuali esclusioni o esenzioni previste dalla normativa interna, tenendo conto anche delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Ove non fossero applicabili dette esenzioni/esclusioni, allora il reddito del non residente è ammesso al regime di amministrazione o gestione.

Le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi sono a carico esclusivo dei portatori delle Obbligazioni. In caso di eventuali successive variazioni della normativa sopra menzionata, si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

4.16 Identità dell'offerente/soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione, qualora diverso dall'Emittente

L'Emittente e altre banche del Gruppo sono gli unici offerenti delle Obbligazioni di cui al programma di emissione oggetto della presente Nota Informativa. L'Emittente è l'unico soggetto che richiederà l'ammissione delle Obbligazioni a negoziazione su una delle sedi specificate nella sezione 6 della presente Nota Informativa.

5 TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero (ii) con le condizioni di seguito elencate ed espressamente indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito:

a) il Prestito è destinato alla clientela dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento residenti in una particolare zona come indicata nelle Condizioni Definitive;

b) il Prestito sarà sottoscrivibile esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (cd. "denaro fresco") vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso i Soggetti Incaricati del Collocamento. Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso il Soggetto Incaricato del Collocamento nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del Periodo di Offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso il Soggetto Incaricato del Collocamento potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso il Soggetto Incaricato del Collocamento; e/o

c) non potranno aderire all'offerta investitori qualificati, così come definiti dall'art. 100, comma 1, lett. a) del Testo Unico della Finanza, e successive modificazioni ed integrazioni (gli "Investitori Qualificati");

Specifiche indicazioni relative ad altre condizioni alle quali l'offerta è subordinata saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all'emissione.

5.1.2 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

i) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità di ogni offerta delle Obbligazioni (il "**Periodo di Offerta**") sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere fissato dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima o ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi.

L'Emittente (o il Responsabile del Collocamento) durante il Periodo di Offerta si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

L'Emittente (o il Responsabile del Collocamento) si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento, senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta, anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della stessa indicato nelle Condizioni Definitive e sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori proposte di acquisto, nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni (mutate esigenze nelle politiche di raccolta), o
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine ritenuti adeguati (mutate condizioni sui mercati finanziari ovvero adeguamento delle condizioni di emissione a quelle della concorrenza), o sia stato raggiunto l'Ammontare Totale del Prestito indicato nelle relative Condizioni Definitive, sempreché non sia stata esercitata la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale del Prestito, ai sensi del precedente paragrafo 4.4.

In tal caso, l'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento

se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.3 per una disamina dei casi in cui l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'offerta ovvero di ritirarla.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione a tutti gli investitori, ai sensi del successivo paragrafo 5.2.1 *“Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari”*, sulla base delle condizioni richiamate nel precedente Paragrafo 5.1.1. *“Condizioni alle quali l'offerta è subordinata”*, presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero mediante distribuzione su Hi-Mtf attraverso l'immissione di proposte di acquisto.

L'Emittente, in fase di sottoscrizione, non applicherà alcuna commissione di negoziazione.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione Hi-Mtf per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Le proposte di acquisto vengono effettuate per un importo minimo (**“Importo Minimo Sottoscrivibile”**) e/o per un importo massimo (**“Importo Massimo Sottoscrivibile”**) ove indicati nelle Condizioni Definitive mediante la sottoscrizione di un Modulo di Adesione, disponibile presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso i Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione utilizzata per la distribuzione (Hi-Mtf).

Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta, salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente e/o dal Responsabile del Collocamento.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero in un apposito avviso di cui al precedente paragrafo 4.4.

La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento dell'avvenuta sottoscrizione dell'Obbligazione in quanto la sottoscrizione è subordinata alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia dell'esecuzione è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Qualora l'Investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o Distributore, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Le proposte di acquisto della clientela saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 5.2.2 *“Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione”*. Qualora durante il Periodo di Offerta le proposte di acquisto raggiungessero l'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico mediante avviso trasmesso alla CONSOB e reso disponibile sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ciascuna Obbligazione le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni, offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf, potranno essere promosse e sottoscritte, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, mediante un'offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tali ipotesi, le Condizioni Definitive indicheranno altresì (i) i Soggetti Incaricati del Collocamento che si avvarranno di offerta fuori sede e/o tecniche di comunicazione a distanza, (ii) la relativa data entro la quale sarà possibile aderire all'Offerta mediante tali tecniche e (iii) la revocabilità o irrevocabilità delle proposte e qualora revocabili la relativa data in cui esercitare il diritto di recesso.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede:

- i Soggetti Incaricati del Collocamento che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza e successive modifiche e integrazioni, provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico della Finanza;

- trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 67-duodecies del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (il Codice del Consumo), l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Alle proposte di acquisto delle Obbligazioni effettuate sulla sede di negoziazione utilizzata per la distribuzione (Hi-Mtf) avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e contestualmente comunicato alla Consob.

Qualora, l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni, prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro 3 (tre) giorni lavorativi dopo tale pubblicazione o dall'avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso se successivo, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente.

La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.3 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvi i casi di revoca dell'offerta sotto indicati, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale.

Revoca prima dell'avvio dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, e indicati nelle Condizioni Definitive ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente o del Gruppo di appartenenza, nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riservano la facoltà di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di inizio del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Revoca in corso di Offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della data di emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale e indicati

nelle Condizioni Definitive, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di revocare l'Offerta.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno dall'Emittente prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo dell'importo sottoscrivibile

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore ("**Importo Minimo Sottoscrivibile**"). Il valore nominale minimo sottoscrivibile delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Importo Massimo Sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione ed indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento e la consegna delle Obbligazioni acquistate prima della Data di Godimento, sarà effettuato alla data di regolamento (la "**Data di Regolamento**") corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo (T+2) alla Data di Godimento, mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al prezzo di emissione.

Il pagamento e la consegna delle Obbligazioni acquistate successivamente alla Data di Godimento, sarà effettuato due giorni lavorativi successivi alla data di effettiva sottoscrizione ovvero, se nelle Condizioni Definitive sono indicate delle ulteriori Date di Regolamento il pagamento e la consegna delle Obbligazioni sottoscritte prima del secondo giorno antecedente tali Date di Regolamento avverrà a tali date eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la data di sottoscrizione del Prestito.

Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.1.2, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nel comunicato trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente e su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. o le altre società di gestione accentrata indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione indicati nelle Condizioni Definitive.

5.1.7 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In virtù della natura delle Obbligazioni non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

(i) Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dell'Emittente, dei Soggetti Incaricati del Collocamento e dei distributori, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.14 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive specificheranno se alla singola offerta possano aderire anche gli Investitori Qualificati di cui all'articolo 100, comma 1, lett. a) del Testo Unico della Finanza e successive modificazioni ed integrazioni ovvero i giorni del Periodo di Offerta nei quali l'offerta è riservata, in via esclusiva a detti investitori. In tale ultimo caso il riparto avverrà secondo quanto espressamente previsto nelle Condizioni Definitive ovvero nel regolamento della sede di negoziazione prescelta per l'offerta.

Le Offerte avranno luogo esclusivamente in Italia e saranno effettuate tramite i Soggetti Incaricati del Collocamento e i distributori che trasmetteranno, direttamente o indirettamente secondo le modalità di cui al paragrafo 5.1.2, l'ordine di acquisto ricevuto.

Pertanto, la presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti emessi a valere sulla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") così come descritto nel paragrafo 4.14 "*Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità*".

Qualora i Soggetti Incaricati del Collocamento e i distributori dovessero riscontrare che l'adesione all'offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi sopra indicati, i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori potranno compiere gli atti che riterranno più opportuni ai fini della gestione di detta violazione dandone, a titolo meramente informativo, comunicazione all'Emittente.

(ii) Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Eventuali criteri di riparto saranno indicati nelle Condizioni Definitive unitamente alla relativa procedura di comunicazione dell'assegnazione.

Qualora tali criteri, non siano previsti, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le proposte di acquisto raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.2.

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Le proposte di acquisto saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Di conseguenza, non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

(i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione), cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale, indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.

Il prezzo di offerta sarà pari al prezzo di emissione.

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo delle Obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, è la risultante del valore della componente obbligazionaria e, ove prevista, della componente derivativa.

Il valore della componente obbligazionaria determinato sulla base della curva dei rendimenti dei titoli governativi italiani di pari durata dell'obbligazione aggiungendo un premio, determinato in modo coerente con la "*Fair value Policy*" adottata dall'Emittente, che tiene conto sia del profilo di rischio dell'Emittente stesso e sia del livello di seniority. Per livello di seniority della Obbligazione, si intende con quale priorità l'investitore verrà rimborsato in caso di crisi o fallimento dell'Emittente (in ordine di priorità decrescente, distinguiamo tra obbligazioni di tipo senior secured e unsecured, subordinate o Additional Tier 1). La tecnica di calcolo utilizzata è quello dello sconto finanziario, per ottenere il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell'obbligazione. Il valore dell'eventuale componente derivativa di tipo cap/floor sarà determinato, ove prevista, sulla base delle condizioni di mercato mediante il modello di Bachelier. Tale modello permette di valutare il prezzo della componente derivativa di tipo cap/floor su un sottostante che si assume abbia distribuzione normale, ovvero che può assumere anche valori negativi. La formula utilizza in input due parametri di mercato essenziali, volatilità implicita (ricavata indirettamente dai prezzi di strumenti liquidi quotati sul mercato) e tasso risk free. Laddove invece fosse presente una componente derivativa di tipo call su singolo indice di Borsa, il relativo valore sarà determinato, sulla base delle condizioni di mercato, mediante il modello di Black&Scholes. Tale modello permette di valutare il prezzo della componente derivativa di tipo call su un sottostante che si assume abbia distribuzione log-normale, ovvero che può assumere soltanto valori positivi. La formula utilizza in input due parametri di mercato essenziali, volatilità implicita (ricavata indirettamente dai prezzi di strumenti liquidi quotati sul mercato) e tasso risk free.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il prezzo di emissione potrà includere costi che verranno indicati e descritti, qualora presenti, nelle Condizioni Definitive.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento e Distributori

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento, intesi come gli intermediari con i quali l'Emittente ha stipulato una convenzione di collocamento specificatamente indicati nelle Condizioni Definitive, e/o ai Distributori, intesi come gli intermediari con i quali l'Emittente non ha sottoscritto alcuna convenzione di collocamento che accedono direttamente o indirettamente su Hi-MTF.

Qualora tali soggetti non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento e potranno essere sottoscritte presso la sede, le filiali ovvero mediante i sistemi di trading on line dei Soggetti Incaricati del Collocamento, dei Distributori ovvero del Responsabile del Collocamento.

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto dall'Emittente ovvero dal soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e contestualmente comunicato alla Consob.

Qualora l'Emittente intendesse remunerare l'attività di collocamento/distribuzione, si farà interamente carico delle relative commissioni di collocamento e l'investitore non dovrà sopportare alcun onere commissionale, indipendentemente dall'essersi avvalso o meno del servizio di collocamento offerto dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dai Distributori. Ai fini di una corretta informativa, tali commissioni di collocamento saranno comunque indicate nelle Condizioni Definitive ancorché sostenute totalmente dall'Emittente.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuate a cura dell'Emittente, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) ovvero al sistema indicato nelle Condizioni Definitive in contanti o mediante accredito sul conto corrente dell'investitore detenuto presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Nelle Condizioni Definitive saranno indicati eventuali accordi di sottoscrizione, gli elementi caratteristici degli stessi nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno.

L'ammontare complessivo della eventuale commissione di collocamento corrisposta dall'Emittente al collocatore sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data in cui sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione di cui al punto 5.4.3.

6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Sistemi Multilaterali di Negoziazione

(a) Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a richiedere direttamente o attraverso altro intermediario indicato nelle Condizioni Definitive l'ammissione alla negoziazione presso il "Sistema Multilaterale di Negoziazione "Hi-Mtf" dando opportuna indicazione dell'avvenuta ammissione alla negoziazione nella sezione "Sistema Multilaterale di Negoziazione" delle Condizioni Definitive

La data di inizio delle negoziazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Si segnala che Iccrea Banca S.p.A. attualmente detiene il 20% del capitale sociale di Hi-Mtf Sim S.p.A.

(b) Indicare le eventuali date in cui le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione

Le date di ammissione a negoziazione, ove note, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

6.2 Sistemi Multilaterali di Negoziazione sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, Obbligazioni della stessa classe degli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa sono ammesse alla negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato "Hi-Mtf", gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A. autorizzata con delibera Consob n. 16320 del 29 gennaio 2008.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Con riferimento a ciascun Prestito, l'Emittente ovvero altro intermediario indicato nelle Condizioni Definitive, svolge la funzione di *market maker* ovvero di *liquidity provider* presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf". Il *market maker*, nel rispetto dell'articolo 20 del regolamento "Hi-Mtf" – segmento *quote driven* misto - assume, in tale ruolo, l'obbligo di esporre sugli strumenti finanziari proposte in acquisto e in vendita, per tutta la durata della seduta di negoziazione e per ciascun giorno di contrattazione.

Nelle ipotesi in cui la negoziazione delle Obbligazioni su "Hi-Mtf" sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, l'Emittente ovvero altro intermediario indicato nelle Condizioni Definitive si impegnano a negoziare i titoli nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. a) del TUF, al di fuori di qualunque struttura di negoziazione.

In tal caso, l'Emittente ovvero altro intermediario indicato nelle Condizioni Definitive, si impegnano incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento, assicurando con ciò un pronto smobilizzo dell'investimento.

Nel caso in cui l'impegno al riacquisto sia assunto dall'Emittente, questo fornisce prezzi in acquisto e vendita determinati sia sulla base della curva dei rendimenti dei titoli governativi italiani di pari durata dell'obbligazione aggiungendo uno spread, fissato in modo coerente con la "*Fair value Policy*" adottata dall'Emittente. La tecnica di calcolo utilizzata è quello dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell'obbligazione. Il valore dell'eventuale componente derivativa di tipo *cap/floor* sarà determinato, ove prevista, sulla base delle condizioni di mercato mediante il modello di Bachelier. Tale modello permette di valutare il prezzo della componente derivativa di tipo *cap/floor* su un sottostante che si assume abbia distribuzione normale, ovvero i cui valori possono essere anche negativi. La formula utilizza in input due parametri di mercato essenziali, volatilità implicita (ricavata indirettamente dai prezzi di strumenti liquidi quotati sul mercato) e tasso risk free. La formula utilizza in input parametri di mercato essenziali, quali le volatilità implicite e la curva dei tassi d'interessi *forward* e la curva dei tassi di sconto.

Al riguardo si precisa che il prezzo di negoziazione può essere incrementato, altresì, di commissioni/oneri di negoziazione in misura non superiore allo 0,02% in ottemperanza alla policy di *best execution* adottata dall'Emittente, il cui contenuto è ricompreso nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" pubblicata sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it.

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'Emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del Prospetto di Base.

8 INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte degli intermediari finanziari cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso, di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso

Il consenso è accordato agli intermediari di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta per l'intero periodo di validità del Prospetto di Base, pari a 12 mesi dalla data di approvazione.

8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

Le Condizioni Definitive indicheranno il periodo di offerta durante il quale gli intermediari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

L'investitore deve considerare che, in caso di offerta realizzata da parte di un qualsiasi intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori finanziari le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.

9 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 1.401.045.452,35 interamente versato
Codice LEI NNVPP80YIZGEY2314M97

In qualità di Emittente *[e Responsabile del Collocamento]*

[●]

[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative *[all'Offerta]* *[e Quotazione]* di prestiti obbligazionari denominati

[●]

["Iccrea Banca Tasso Fisso"]

["Iccrea Banca Tasso Fisso con ammortamento periodico"]

["Iccrea Banca Tasso Fisso Crescente"]

["Iccrea Banca Tasso Fisso Crescente con ammortamento periodico"]

["Iccrea Banca Tasso Variabile [con Minimo [crescente] e/o Massimo [crescente]]

["Iccrea Banca Tasso Variabile [con Minimo [crescente] e/o Massimo [crescente] con ammortamento periodico]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile [con Minimo][con Massimo]"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile [con Minimo][con Massimo] con ammortamento periodico"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile [con Minimo] [con Massimo]"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile [con Minimo] [con Massimo] con ammortamento periodico"]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

Il Prestito Obbligazionario [●] è emesso a valere sul programma di offerta e/o quotazione denominato "Iccrea Banca Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico" di cui al prospetto di base costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] e dal Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] il "Prospetto di Base") come di volta in volta eventualmente supplementati.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it [[del Responsabile del Collocamento [●]] nonché sul sito internet del/i Collocatore/i[●]].

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'offerta delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art. 8 del Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti (le "Condizioni Definitive").

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico per la consultazione, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

[La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	<i>[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: [●]]</i> <i>[inserire ulteriori conflitti di interesse]</i>
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	<i>[Inserire le ragioni dell'offerta applicabili, tra quelle di cui al paragrafo 3.2 (Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi) della Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa]</i>

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
Denominazione	[●]

Codice ISIN	[•]	
Valore Nominale	[•]	
Valuta di emissione	Euro	
Tasso di interesse nominale annuo lordo e netto	<p><i>[Il Tasso di Interesse fisso [crescente] annuo lordo e netto per ciascuna data di pagamento è il seguente:</i></p> <p><i>[in caso di tasso di interesse fisso</i> $[•]\%$ (lordo), $[•]\%$ (netto) <i>]</i></p> <p><i>[in caso di tasso di interesse fisso crescente</i> $[•]\%$ (lordo), $[•]\%$ (netto) <i> per [•] anni</i> $[[•]\%$ (lordo), $[•]\%$ (netto) <i> per [•] anni</i></p> <p><i>[In caso di Obbligazioni a Tasso Variabile</i> parametro di indicizzazione % + spread %]</p> <p><i>[Per le Obbligazioni a Tasso Misto</i> $[•]\%$ (lordo), $[•]\%$ (netto) <i> per i primi [•] anni</i> $[[•]\%$ (lordo), $[•]\%$ (netto) <i> per i primi [•] anni] [in caso di tasso di interesse fisso crescente]</i> parametro di indicizzazione % + spread %] <i> per i restanti [•] anni]</i></p>	
Disposizioni relative agli interessi da pagare	Calcolo della/e Cedola/e Fissa/e o Fisse Crescenti	[non applicabile] [inserire formula]
	Calcolo delle Cedole Variabili	[inserire formula]
	Spread	[non applicabile] $[•]\%$
	Partecipazione	[non applicabile] $[•]\%$
	Tasso Minimo	[non applicabile] $[[•]\%$ annuo lordo] $[[•]\%$ annuo lordo] [in caso di tasso minimo crescente]
	Tasso Massimo	[non applicabile] $[[•]\%$ annuo lordo] $[[•]\%$ annuo lordo] [in caso di tasso massimo crescente]

	Periodicità pagamento cedole	Le cedole saranno pagate con frequenza [●], in via posticipata per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata].
	Date di Pagamento delle Cedole Variabili	Le cedole variabili saranno pagate in occasione delle seguenti date: [●]
	Date di Pagamento delle Cedole Fisse	Le cedole fisse saranno pagate in occasione delle seguenti date: [●] <i>per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata].</i>
	Calendario	[non applicabile] [●]
	Convenzione di Calcolo	[non applicabile] [●]
	Base di calcolo	[non applicabile] [●]
Data di Emissione	[●]	
Data di Godimento	[●]	
Data di Scadenza	[●]	
Modalità di Rimborso	<p>[Rimborso del 100% del Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata]./</p> <p>[Rimborso tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [●] (inserire i dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico)]</p>	
Parametro di Indicizzazione	<p>[non applicabile]</p> <p>[●]</p>	
Fonte di Rilevazione ed Informativa del Parametro di Indicizzazione	<p>[non applicabile]</p> <p>[●]</p>	
Data/e di Rilevazione	[●]	
Agente di Calcolo	[●]	
Descrizione della componente derivativa	<p>[non applicabile]</p> <p>[●]</p>	

Tasso di rendimento effettivo su base annua a scadenza	[●]% (lordo), [●]% (netto) calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.
Data di delibera dell'emissione	[●]

CONDIZIONI DELL' OFFERTA	
Condizioni dell'Offerta	[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta]
Ammontare Totale	L'Ammontare Totale è pari a [●] Euro, per un totale di n. [●] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di [●] Euro [salva la facoltà di incrementare tale importo.
Importo minimo sottoscrivibile	L'importo minimo sottoscrivibile è pari a [●Euro]/ [●]
Importo massimo sottoscrivibile	[non applicabile] [L'importo massimo sottoscrivibile è pari a [●Euro]/ [●]]
Periodo dell'Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta comunicate al pubblico mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'emittente www.iccreabanca.it , [e del Responsabile del Collocamento [●]] [ovvero secondo le modalità adottate da [●], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione [●] [●]] e trasmesso a CONSOB.
Periodo di Offerta fuori sede	[Per i contratti conclusi fuori sede le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], [salvo chiusura anticipata del collocamento.]
Periodo di Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza	[Per i contratti tramite l'uso di tecniche a distanza le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], [salvo chiusura anticipata del collocamento.]
Modalità di comunicazione della revoca dell'offerta	La comunicazione al pubblico dall'Emittente [e dal Responsabile del Collocamento] della eventuale revoca [, entro la data di inizio del Periodo di Offerta] [e/o nel corso del periodo di offerta], sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it [e del Responsabile del Collocamento [●]] [ovvero secondo le modalità adottate da [●], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione [●] [●]] e trasmesso a CONSOB. [l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta al verificarsi dei seguenti circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo: [●].]
Data o Date di Regolamento	La data/e di regolamento sono [●].

	I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli] / [indicare altre società di gestione accentrata].
Sistema di Gestione Accentrata	[Monte Titoli S.p.A.] [specificare altro sistema di gestione accentrata]
Modalità di Collocamento	<p>Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf</p> <p>Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.</p> <p>[E' previsto il diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro [●] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità [●].]/[Non è previsto il diritto di recesso.]</p> <p>La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].</p> <p>[Non è prevista l'offerta dell'Obbligazione fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza]</p>
Modalità di Collocamento mediante offerta fuori sede	<p>Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione anche mediante un'offerta fuori sede.</p> <p>E' previsto il collocamento fuori sede tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei Soggetti Incaricati del Collocamento. E' previsto il diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro [●] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità [●].]/[Non è previsto il diritto di recesso.]</p> <p>La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●]</p>
Modalità di Collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza	<p>Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>E' possibile avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite Internet (collocamento on-line). [E' previsto il diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro [●] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità [●].]/[Non è previsto il diritto di recesso.]</p> <p>La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].</p>
Soggetto incaricato di comunicare i risultati dell'offerta	<p>[Emittente]</p> <p>[Responsabile del Collocamento]</p>
Criteri di Riparto	<p>[Non presenti]</p> <p>[Previsti secondo le seguenti modalità: [●]]</p>
Prezzo di Emissione	<p>Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè [●].</p> <p>[Per eventuali sottoscrizioni effettuate con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli eventuali interessi</p>

	maturati calcolati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.]
Costi inclusi nel prezzo di emissione	[Il prezzo di emissione non include costi]. [Il prezzo di emissione include costi] / [specificare tipologia] pari a [●]%.]
Commissioni di collocamento eventualmente corrisposte dall'Emittente	[Non Applicabile] [L'Emittente corrisponde ai Soggetti Incaricati del Collocamento, ai Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione commissioni di collocamento per remunerare la loro attività di distribuzione pari a [●]]. Tali costi non sono a carico dell'Investitore.]
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	Il/I soggetto/i incaricato/i del Collocamento delle Obbligazioni è/sono: [il Responsabile del Collocamento] [●]
Responsabile del Collocamento	[Il Responsabile del Collocamento coincide con l'Emittente]. [Il Responsabile del Collocamento è [●], con sede in [●] (numero di telefono [●]), appartenente al gruppo [●]].
Accordi di sottoscrizione / collocamento	[Non sono previsti accordi di sottoscrizione/ di collocamento] [Gli accordi di sottoscrizione/[di collocamento], sono [●]. I soggetti che assumono l'impegno sono: [Nome], residente in [indirizzo]; [Nome], residente in [indirizzo]; Gli accordi di sottoscrizione sono stati conclusi in data [●].]
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, dei Supplementi, delle Comunicazioni e degli Avvisi	[non applicabile] [●]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE

Sistema Multilaterale di negoziazione	[L'Emittente o [altro intermediario <i>[nome intermediario]</i>] [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione su Hi-Mtf]. [Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione al termine del Periodo di Offerta, cioè in data [●], salvo proroga dello stesso. In quest'ultima ipotesi, le negoziazioni avranno luogo il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta.] [L'Emittente o [altro intermediario <i>[nome intermediario]</i>] svolge la funzione di market maker/liquidity provider].
--	--

Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	[[L'Emittente]/[altro intermediario <i>[nome intermediario]</i>] nell'ipotesi in cui la negoziazione delle Obbligazioni sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione, si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento.]
INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE	
Intermediari autorizzati all'utilizzo del Prospetto di Base e periodi di successiva rivendita o di collocamento finale	<p>[non applicabile]</p> <p>[Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo periodo di offerta durante il quale gli Intermediari possono procedere ad una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni]</p>
Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	<p>[non applicabile]</p> <p>[Inserire le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso]</p>

[Luogo, data]

Iccrea Banca S.p.A.

Sede legale e direzione generale in [•]
 Registro delle Imprese di [•] e Codice Fiscale [•]
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. [•]
 Partita IVA [•]
 Telefono [•]
 Sito internet [•]

 [Dott. [•]]
 [qualifica]